



Comune di Bagnolo Piemonte



Comune di Moretta



Città di Saluzzo



Città di Racconigi

Centrale Unica di Committenza

tra i Comuni di

BAGNOLO PIEMONTE - MORETTA - RACCONIGI - SALUZZO

Sede: Comune di Saluzzo, via Macallè 9 - 12037 Saluzzo

tel.: 0175.211311 | Fax: 0175.211328

email: protocollo@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero del registro generale: 17 del 27 ottobre 2016

Numero particolare di settore: 17

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di servizio di Asilo Nido Comunale -
CIG 684847652D - Indizione della gara e approvazione atti relativi

Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza di Saluzzo

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 18 dicembre 2014 il Comune di Saluzzo - al fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs. n°163/2006, come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la

convenzione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata degli affidamenti di lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza (art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che ha individuato il Comune di Saluzzo quale Ente capofila;

- tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e Racconigi, giuste deliberazioni n. 61 del 22.12.2014 e n. 47 del 23.12.2014;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 28 gennaio 2015 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già approvato anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta e Racconigi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 25 febbraio 2015 è stato costituito l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle designazioni pervenute dai Comuni Convenzionati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2016, l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di Bagnolo ha nel frattempo aderito (giuste D.C.C. n. 54 del 9.12.2015 e D.G.C. n.149 del 9.12.2015) - è stato integrato ai sensi dell'art. 8, comma 5, della convenzione istitutiva in recepimento delle ulteriori designazione effettuate dagli Enti aderenti;
- con decreto legislativo n . 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti pubblici, in recepimento delle direttive europee del 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- l'art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione approvato con dpr 207/2010;
- l'art. 37 del decreto legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non capoluogo di provincia, ferme restando le deroghe previste dall'art. 36 per gli affidamenti di importi contenuti, procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture con una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche di committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente che, fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell'art. 216, ai sensi del quale è consentita l'operatività delle centrali di committenza già costituite, se iscritte all'anagrafe di cui all'art. 33 – ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (anagrafe unica delle stazioni appaltanti)
- Rilevato che la centrale unica di committenza del comune di Saluzzo è iscritta all'A.U.S.A, pertanto, nelle more dell'attuazione delle nuove disposizioni, può continuare ad operare;

Vista la Determinazione a contrarre del Comune di Saluzzo n. 1366 del 26 ottobre 2016 del dirigente del settore servizi alla persona che, per l'affidamento del servizio in oggetto, ha:

- approvato il progetto di servizio con relativi allegati e capitolato speciale descrittivo prestazionale relativo al servizio
- approvato lo schema di contratto.
- impartito la Centrale unica di committenza del Comune di Saluzzo all'espletamento della procedura di gara *de qua* con i seguenti indirizzi:
 - procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, dando atto che il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso
 - il valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'amministrazione comunale essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario ecc..) viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, avviate e da avviare, come specificato nel prospetto che segue: € 520,00 x 68 bambini x 11 mesi x 3 anni = € 1.166.880,00; ne consegue che l'importo presunto del contratto, indicativo e non vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice, essendo subordinato a circostanze non prevedibili ammonta ad € 1.166.880,00 per tre anni, dando atto che il comune

si riserva di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 125 c1 lett. f);

- gli oneri di sicurezza sono stati valutati e stimati in euro 0 (zero);
- aggiudicazione con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 7 che prevede *“l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi “*
- fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 2.333.760,00 iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$;
- fatturato specifico per servizio di asilo nido riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 1.166.880,00 iva esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto} / 3) \times \text{anni di attività}$;
- requisito di certificazione qualità aziendale serie ISO pertinente al servizio richiesto
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento attribuite alla dott.ssa Manuela Maisa, in possesso dei prescritti requisiti previsti dalle linee guida dell'ANAC;

Visto l'art. 9, comma 2, del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, in forza del quale la CUC, ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'AVCP, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara;

Ritenuto di dover procedere all'indizione della gara per l'affidamento del servizio citato in oggetto nei termini di cui provvedimenti citati e di procedere pertanto all'approvazione del

Disciplinare di Gara corredato dai modelli di istanza e di dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti;

Ritenuto di nominare la dott.ssa Manuela Maisa, istruttore amministrativo dei servizi alla persona del comune di Saluzzo e componente dell'Ufficio unico della CUC responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e dell'art. 31 comma 10 del decreto legislativo 50/2016;

Visti le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di gara corredato dai modelli a)- b)-c)-d)-e)-f) , nonché documenti tutti che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale CIG 684847652D, per un valore presunto della concessione, indicativo e non vincolante per l'amministrazione comunale essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario ecc..) che viene individuato, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, avviate e da avviare, come specificato nel prospetto che segue: € 520,00 x 68 bambini x 11 mesi x 3 anni = € 1.166.880,00; ne consegue che l'importo presunto del contratto, indicativo e non vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice, essendo subordinato a circostanze non prevedibili ammonta ad € 1.166.880,00 per tre anni, dando atto che l'amministrazione comunale si riserva di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 125 c1 lett. f) del decreto legislativo 50/2016,
2. di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 7 che prevede *“l'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi “;*
3. di disporre la pubblicazione del bando e disciplinare di gara sul sito internet del Comune di Saluzzo, Ente capofila, nello spazio dedicato alla Centrale Unica di

committenza nonché sulla GURI e essendo appalto sopra soglia comunitaria sulla GUCE, oltrechè su due quotidiani a carattere nazionale e due a carattere locale;

4. Di incaricare quale responsabile unico del procedimento la dott.ssa Manuela Maisa.

Saluzzo, 27 ottobre 2016

Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
F.to dott.ssa Silvia Salvai